

STATUTO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO,
NORMATIVA APPLICABILE

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<ARGÒT APS>>

che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Giambattista Bodoni 1 nel comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si impegna a creare luoghi e momenti di aggregazione sociale, espressione e formazione a Milano, dove questi sono mancanti o insufficienti e, in particolare, nelle periferie, e sostenere lo sviluppo di una comunità in grado di esprimersi e autodeterminarsi. L'associazione vuole essere uno strumento di accesso alla cultura e si impegna a creare nuove narrative con cui la città e le periferie possano raccontarsi e identificarsi, cercando di avvicinare le zone periferiche di Milano al centro e viceversa e incoraggiando un costante scambio e movimento di risorse umane, materiali e intangibili.

L'associazione crede fermamente nel valore civile e sociale della cultura e ritiene che essa svolga un ruolo fondamentale nella crescita della cittadinanza e che per questo vada sostenuta e nutrita.

In particolare, l'associazione persegue i seguenti scopi:

1. Promuovere e diffondere l'arte e la cultura nella sua accezione più ampia, sostenendo in particolar modo i talenti emergenti
2. Garantire la piena autodeterminazione e sviluppo dell'artista, nonché la tutela e il rispetto dei diritti dei lavoratori dello spettacolo, per costruire prospettive lavorative nel lungo periodo in ambito artistico-culturale
3. Creare occasioni di aggregazione sociale, espressione, formazione e condivisione e favorire uno sviluppo culturale, sociale ed economico di Milano, con uno sguardo rivolto verso le aree periferiche della città
4. Garantire e migliorare l'accesso alla cultura e favorire il consolidamento di comunità e identità territoriali, incoraggiando l'attivazione di pratiche di rigenerazione urbana a base culturale.
5. Promuovere, sostenere ed incoraggiare lo sviluppo di reti associative di sinergia e solidarietà nelle comunità di riferimento

Le attività che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, comma 1, lettera i, del D.Leg. 117/2017)
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v, del D.Leg. 117/2017)
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lettera w, del D.Leg. 117/2017)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzare, realizzare e promuovere eventi culturali di musica, teatro, danza e letteratura, mostre ed esposizioni artistiche, manifestazioni e festival, proiezioni e cineforum, convegni e incontri di natura culturale

- Organizzare, realizzare e promuovere attività sociali, di educazione e formazione, di sostegno alla comunità, nonché attività ludico-ricreative e di aggregazione sociale
- Diffondere e divulgare notizie e approfondimenti in ambito culturale mediante la redazione di articoli, interviste e video-interviste
- Gestire spazi di terzi e/o di proprietà

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

Valori ispiratori

Storicamente l'argot è una varietà linguistica associabile ad un dialetto sociale di stampo suburbano, utilizzato da comunità emarginate e discriminate per rafforzarne il senso di appartenenza. Negli anni è stato usato per affrontare e decostruire tabù comuni fino a progredire in un linguaggio sotterraneo che cresceva e si nutriva nelle periferie, andando a rafforzare le identità di comunità marginalizzate e permettendo un loro parallelo processo di emancipazione da scenari discriminatori e ghettizzanti. Contestualizzando tale fenomeno sociale nel tempo e nello spazio, Argòt viene da noi concepito come uno spazio aperto e inclusivo teso a sradicare le barriere d'accesso fisiche e psicologiche che oggi isolano le persone, soprattutto i giovani, dalla cultura e a costruire un suolo comune di dialogo transgenerazionale.

Crediamo che la società di oggi, meticciasca e multiculturale, debba fondarsi su valori di inclusione, mutuo sostegno e solidarietà comune. L'aspirazione dell'associazione Argòt è quella di essere una cerniera che unisca le diverse zone della città e che possa essere veicolo di integrazione sociale e innovazione culturale. Intersezionalità, interdisciplinarietà e contaminazione sono i nostri principi cardine, per questo crediamo fortemente che l'incontro con la diversità favorisca l'emersione e la costruzione di valori comunitari e permetta l'emancipazione da scenari discriminatori e ghettizzanti. Siamo convinti che ciò permetta alla collettività di creare nuove narrative con cui raccontarsi e di vivere e sperimentare l'arte e la cultura nella sua accezione più ampia con i propri linguaggi identitari.

ART. 6 (Ammissione dei soci)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono previste quattro categorie di soci:

1. Ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Di tale categoria fanno parte, a titolo non esclusivo, i soci che hanno dato vita all'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.
2. Volontari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo e prestano la propria opera in modo personale e gratuito
3. Sostenitori: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie
4. Benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari, acquisiti a favore dell'associazione

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
- Organo di revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017

ART. 11
(Assemblea dei soci)

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Decide la destinazione dell'avanzo o disavanzo d'esercizio;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione dei soci;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento interno;
- Elege il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da minimo 3 membri e massimo 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. In ogni caso, il numero dei membri del Consiglio direttivo deve sempre essere dispari, in modo tale da agevolare la gestione delle deliberazioni.

Dura in carica per n. 3 anni con possibilità di proroga per n. 2 mandati. Ciascun componente può essere rieletto singolarmente per più di 2 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione,
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci,
- Predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- Disciplina l'ammissione dei soci, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Dimissioni degli amministratori e procedure di sostituzione)

I membri del Consiglio Direttivo possono, in qualunque momento, presentare dimissioni. La domanda di dimissioni deve essere presentata in forma scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunque con modalità che ne assicurino l'integrità e la ricezione, indirizzata agli altri membri. Se a seguito delle dimissioni rimane comunque in carica la maggioranza del consiglio direttivo, le dimissioni hanno effetto immediato e il Consiglio conserva le sue prerogative, anche qualora i Consiglieri siano in numero pari in deroga all'art. 15. Sarà l'Assemblea dei soci, al più tardi in occasione della prima convocazione annuale successiva alle dimissioni, a nominare il nuovo consigliere, la cui carica scadrà in ogni caso insieme a quella dei consiglieri originariamente nominati. Se il consigliere dimissionario è il Presidente, le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente fino all'Assemblea di cui sopra. Se invece a seguito delle dimissioni non rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo, le dimissioni non hanno efficacia immediata e il Consiglio rimane in carica per gli affari correnti non eccedenti l'ordinaria amministrazione; il Presidente, o in mancanza qualsiasi Consigliere, convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

ART. 18
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro n. 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico

nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'associazione di promozione sociale ha durata indeterminata. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea dei soci con le modalità di cui all'art.14. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.